



Tribunale di Piacenza
Sezione civile
Tribunale Fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Stefano Brusati

Presidente

Dott. Antonino Fazio

Giudice

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Giudice, relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO SU ISTANZA
DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO**

Letti gli atti della procedura per concordato preventivo relativa a **ROBOTICA SRL,**
[C.F. 02914021205], rappresentata dall'avvocato ;

esaminata la documentazione allegata;

visto il piano concordatario depositato e ritenuto di dover chiedere chiarimenti o integrazioni,
con riferimento ai seguenti punti:

Quanto alla classazione;

la società proponente ha proposto la seguente classazione:

- c) **Classe I** (crediti privilegiati ex art. 2752 c.1 e 2752 c. 2, c.c. di Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione) → percentuale di soddisfacimento¹ nella misura del **100%** e ammissione al voto per l'importo pari al sacrificio economico subito per la dilazione ultrannuale del pagamento;
- d) **Classe II** (debiti tributari per interessi e sanzioni, degradati al chirografo per incapienza dei beni su cui insiste il privilegio) → percentuale di soddisfacimento nella misura del **16,5%**;
- e) **Classe III** (creditori chirografari costituiti dai fornitori strategici) → percentuale di soddisfacimento nella misura del **16%**;
- f) **Classe IV** (altri creditori chirografari) → percentuale di soddisfacimento nella misura del **15,67%**;

Il controllo del Tribunale sulla formazione delle classi è connesso al principio di maggioranza, che regola la approvazione del concordato, ed è finalizzato essenzialmente a garantire una formazione genuina della maggioranza²; Il classamento deve avvenire secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (art. 160 lett. c) l.f.).

¹ Le percentuali qui indicate non tengono conto del c.d. "best case scenario" ma indicano il minimo offerto da piano.

² Cfr anche Corte d'Appello di Roma, Sez. I, 15/12/2014.





Il concetto di omogeneità giuridica attiene alla omogeneità delle posizioni giuridiche, che consente la articolazione dei livelli, delle modalità e dei tempi di soddisfo in ragione della qualità delle pretese creditorie ed è un criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo (cfr. Cass. n. 13284/2012). Quanto alla omogeneità economica la giurisprudenza di legittimità individua il criterio, in relazione alla fonte e alla tipologia socioeconomica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.), e si tratta di un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio (sempre Cass. 13284/2012).

Il Collegio opina che nell'attuale piano concordatario la previsione della Classe IV, contenente indistintamente i creditori chirografari esclusi dalle altre classi, si ponga potenzialmente in contrasto con i principi sopra esposti.

L'omogeneità delle posizioni deve essere declinata, infatti, per tutti i creditori e conformare l'intero sistema di classazione; risulta quindi distorsiva la previsione di una classe "residuale" ed "omnicomprensiva" per i creditori chirografari nel momento in cui si decide di creare apposite classi per alcuni di essi. In altre parole, nel momento in cui si decide di classare alcuni creditori chirografari in forza della natura del credito e delle loro caratteristiche soggettive³, appare opportuno che anche gli altri creditori chirografari siano – sempre, ben inteso, secondo il canone della ragionevolezza - classati di conseguenza secondo criteri omogenei, in quanto una singola classe in cui i creditori sono accomunati solo dal rango chirografario del credito non appare più rispettosa dei requisiti ex art. 160, lett. c, L.F.⁴

La previsione, nel caso di specie, della Classe IV comporta dunque il concreto ed attuale rischio di una distorsione nella votazione dei creditori e nella formazione di una maggioranza genuina per l'eventuale approvazione del concordato⁵.

Sempre ai fini della classazione e della corretta formazione della volontà dei creditori, il Collegio ritiene necessario chiarire l'interesse giuridico ed economico del creditore chirografario SRL, inserito nella Classe IV per l'importo di euro 946.717, trattandosi dell'attuale affittuario dell'azienda (con contratto di affitto stipulato prima del deposito della domanda di concordato, c.d. "affitto ponte") e del soggetto che ha già formulato una offerta per l'acquisto della stessa ai sensi dell'art. 163 bis L.F.

Tale posizione rende il suddetto creditore potenzialmente portatore di due diversi interessi: l'uno, tendenzialmente comune a tutti i creditori, diretto alla migliore regolazione del dissesto e alla massimizzazione della percentuale di soddisfazione della massa, l'altro, personale del singolo creditore, alla approvazione dell'operazione concordataria, al fine di finalizzare e stabilizzare l'operazione di subentro nell'azienda della società debitrice, tenuto anche conto della apposizione, nell'offerta irrevocabile di acquisto, di una clausola che condiziona quest'ultima al buon esito della procedura concordataria; tale scenario ricorrerebbe, a maggior

³ Nel caso in esame, i fornitori strategici.

⁴ Soprattutto con riferimento al ceto bancario, la cui inclusione nella stessa classe dei residui chirografari appare *ictu oculi* sprovvista di valide ragioni giustificative.

⁵ Il Collegio, pur nella consapevolezza che il sistema della classazione ben può legittimamente essere utilizzata dal debitore per favorire la formazione del consenso sul piano di concordato, ritiene tuttavia potenzialmente distorsivo che proponente proceda nella formazione delle classi al c.d. *cherry picking*, ovvero selezioni e classi a parte solo alcuni dei creditori chirografari, senza una complessiva coerenza della classazione, rendendo di fatto irrilevante il dissenso di alcuni creditori inserendoli nell'unica classe "residua", il cui voto diviene non necessario per l'approvazione del concordato. CFR anche il precedente di questo Tribunale - Tribunale di Piacenza, 23/12/2019, Rg 2/2019 -.





ragione, nell'ipotesi in cui la procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. venisse esperita prima dell'adunanza dei creditori e, quindi, il soggetto offerente al momento del voto fosse, in ipotesi, già aggiudicatario del bene, con conseguentemente uno specifico e concreto interesse alla approvazione del concordato, al fine di stabilizzare l'acquisto.

La specificità, nel caso in esame, della posizione del soggetto affittuario dell'azienda e offerente ex art. 163 bis L.F. lo avvicina alla figura dell'assuntore. L'acquirente dell'azienda ex art. 163 bis, infatti, da un lato subentra nell'attivo già di proprietà del debitore⁶, dall'altro, nonostante non assuma direttamente le obbligazioni della società debitrice, fornisce mediante il pagamento del corrispettivo la provvista necessaria per il soddisfacimento dei creditori e l'esecuzione del concordato; dal punto di vista strettamente economico-aziendale, poi, l'affitto "ponte" dell'azienda finalizzato all'acquisto (sebbene mediante procedura competitiva) ed il subentro nella stessa a titolo di assuntore realizzano una operazione sostanzialmente analoga.

Di conseguenza, nell'ipotesi di riconoscimento di un effettivo conflitto di interessi, si imporrebbe la neutralizzazione di tale situazione, ai fini di una corretta formazione della volontà dei creditori, mediante l'inserimento di tale creditore in apposita classe⁷. Giova richiamare infatti i principi stabiliti da Cass. S.U. 28 giugno 2018, n. 17186, in particolare l'affermazione della atipicità delle situazioni di conflitto di interesse, e della necessità di dare rilevanza alla *ratio* delle previsioni di legge sempre in materia di conflitto di interessi, evitando interpretazioni letterali restrittive ed assicurando, conseguentemente, la massima tutela al principio di autonomia privata.⁸

Quanto alla classificazione del passivo:

Nella massa passiva elencata dalla società debitrice nel piano concordatario sono incluse diverse esposizioni debitorie chirografarie⁹ verso istituti di credito (BNL, B.P. di LODI, CARSBO, BANCA INTESA).

In merito, il Collegio ritiene che sia necessaria una più completa descrizione della tipologia di tali crediti, soprattutto al fine informativo di escludere che vi siano passività oggetto di garanzia esterna (come i finanziamenti garantiti da Mediocredito Centrale o comunque dal Fondo di Garanzia per le PMT), anche al fine di valutare il potenziale impatto che l'eventuale escussione delle garanzie possa determinare sul piano di concordato, tenuto conto della natura dei crediti in surroga del garante¹⁰.

Sul punto, e ricollegandosi alla tematica delle classi, giova in generale segnalare come appaia dotato di pregio l'orientamento che ritiene opportuna la classazione a parte dei creditori con garanzia esterna, stante la particolarità della loro posizione giuridica e di prospettive di soddisfo.¹¹

⁶ Soprattutto nell'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, che l'azienda costituisca, quantitativamente e qualitativamente, l'*asset* principale del patrimonio del debitore.

⁷ Tale valutazione sembra imporsi, in realtà, anche per il creditore GAMPACK (inserito nell'elenco per un credito da cessione di credito per euro 120.000), trattandosi della società controllante la

⁸ Cfr Tribunale di Milano, Sez. II, 15/11/2018.

⁹ Principalmente per anticipazioni bancarie e mutui non garantiti.

¹⁰ Cfr anche Tribunale di Bergamo sez. II, 16/09/2020, n. 132.

¹¹ Soluzione, tra l'altro, è stata anche accolta dall'art. 85, comma 5, del nuovo Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.





Ritenuto, pertanto di dover invitare la parte a o chiarire o eliminare le criticità sin qui individuate.

Visto l'art. 162, comma 1, L.F.

P.Q.M.

- 1) **Assegna** a parte ricorrente termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di chiarimenti o integrazioni al piano concordatario;
- 2) Dispone che allo scadere del termine il G.D. provveda a riferire al Collegio;
- 3) Dispone che copia del presente decreto sia comunicata al P.M.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 20/01/2021.

Il Giudice Estensore
Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente
Dott. Stefano Brusati

